

STATUTO DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LORETO
SEDE LEGALE IN LORETO (AN) – VIA SOLARI N. 21

INDICE

TITOLO PRIMO

- ART. 1 (ORIGINE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA)
- ART. 2 (AUTONOMIA E NORMATIVA APPLICABILE)
- ART. 3 (SCOPI E SETTORI DI INTERVENTO)
- ART. 4 (ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE)
- ART. 5 (PATRIMONIO)
- ART. 6 (DESTINAZIONE DEL REDDITO)

TITOLO SECONDO

- ART. 7 (ORGANI)

CAPO PRIMO (DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ORGANI)

- ART. 8 (AMBITO APPLICATIVO)
- ART. 9 (REQUISITI DI ONORABILITA')
- ART. 10 (INCOMPATIBILITA')
- ART. 11 (CONFLITTO DI INTERESSI)
- ART. 12 (CAUSE DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI)
- ART. 13 (DECADENZA)
- ART. 14 (INDENNITA')

CAPO SECONDO (ASSEMBLEA)

- ART. 15 (ASSEMBLEA DEI SOCI)
- ART. 16 (COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI)

CAPO TERZO (CONSIGLIO GENERALE)

- ART. 17 (COMPOSIZIONE)
- ART. 18 (REQUISITI ED INDIRIZZI PER LA DESIGNAZIONE)
- ART. 19 (PROCEDURA DI NOMINA)
- ART. 20 (REQUISITI DI PROFESSIONALITA')

- ART. 21 (DURATA IN CARICA)
- ART. 22 (COMPETENZE DEL CONSIGLIO GENERALE)
- ART. 23 (FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO GENERALE)
- ART. 24 (VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI)

CAPO QUARTO (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

- ART. 25 (COMPOSIZIONE E DURATA)
- ART. 26 (NOMINA)
- ART. 27 (REQUISITI DI PROFESSIONALITA')
- ART. 28 (COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)
- ART. 29 (ADUNANZE E DELIBERAZIONI)

CAPO QUINTO (PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE)

- ART. 30 (POTERI DEL PRESIDENTE)

CAPO SESTO (COLLEGIO DEI REVISORI)

- ART. 31 (REQUISITI, NOMINA ED ATTRIBUZIONI)

CAPO SETTIMO (SEGRETARIO GENERALE)

- ART. 32 (REQUISITI ED ATTRIBUZIONI)

TITOLO TERZO

- ART. 33 (LIBRI E SCRITTURE CONTABILI)
- ART. 34 (BILANCIO ANNUALE E DOCUMENTO PROGRAMMATICO PREVISIONALE)

TITOLO QUARTO

- ART. 35 (TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCIoglIMENTO)

NORME TRANSITORIE

- ART. 36

TITOLO PRIMO

Art. 1

(Origine, denominazione, sede e durata)

1. La Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto, di seguito chiamata Fondazione, deriva dalla Cassa di Risparmio di Loreto, istituita con decreto reale del 9 novembre 1861 da privati cittadini, dal Pio Istituto di Santa Casa e dal Comune di Loreto, dopo il conferimento dell'azienda bancaria effettuato ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218.
2. La Fondazione ha la propria sede legale in Loreto ed ha durata illimitata.

Art. 2

(Autonomia e normativa applicabile)

1. La Fondazione è una persona giuridica privata ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.
2. La Fondazione è disciplinata dalla legge 23 dicembre 1998, n. 461, dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, **dalle disposizioni del codice civile ivi richiamate** e dal presente statuto.

Art. 3

(Scopi e settori di intervento)

1. La Fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, nel territorio dei Comuni di Loreto e di Castelfidardo.
2. Nel perseguire gli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico la Fondazione indirizza la propria attività nei seguenti settori rilevanti: conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, istruzione, sanità, assistenza alle categorie sociali deboli. La Fondazione, inoltre può promuovere progetti ed iniziative volti a favorire il turismo.
3. La Fondazione, tenuto anche conto delle risorse prevedibilmente disponibili tempo per tempo, al fine di rendere più efficace la propria azione e sovvenire in maniera organica le esigenze del territorio, può limitare la propria attività transitoriamente, per periodi di tempo definiti, ad uno o più dei settori sopra indicati, nell'ambito della definizione periodica di programmi pluriennali.

ART. 4
(Attività della Fondazione)

1. La Fondazione opera secondo criteri di programmazione annuale e pluriennale, attraverso la definizione di programmi e progetti di intervento da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati interessati.
2. **Nei settori rilevanti di cui all'art. 3, comma 2, la Fondazione può esercitare direttamente, istituendo apposite contabilità separate, imprese strumentali di cui all'art. 1, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e detenere partecipazioni di controllo solo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali.**
3. La Fondazione opera nel rispetto di principi di economicità della gestione e non può esercitare funzioni creditizie né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni. La Fondazione non può altresì erogare contributi a partiti e sindacati, né a loro istituzioni o emanazioni.
4. Per il conseguimento degli scopi istituzionali e per soddisfare le esigenze gestionali la Fondazione opera con tutte le modalità consentite dalla sua natura di persona giuridica privata dotata di piena autonomia gestionale.
5. L'attività della Fondazione diretta al perseguimento degli scopi statutari è disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio Generale. Il regolamento reca i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare, onde assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.
6. **La Fondazione assicura il rispetto dell'art. 15, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modifiche e integrazioni.**
7. La Fondazione, in deroga alla limitazione territoriale prevista dall'art. 3 comma 1°, può raccordare la propria attività e i propri interventi con quelli di altri enti aventi finalità analoghe. Parimenti, la Fondazione può aderire ad organizzazioni regionali, nazionali e internazionali che realizzino attività coerenti con lo scopo della Fondazione, ad organizzazioni rappresentative delle fondazioni bancarie di cui all'art. 10 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, o ad enti nazionali e internazionali associativi di fondazioni.
8. La Fondazione può costituire o partecipare a fondazioni di diritto privato ai sensi degli art. 12 e seguenti del codice civile con finalità analoghe alle proprie.

9. La Fondazione può accettare donazioni e lasciti e, ai sensi e agli effetti dell'art. 32 del codice civile, può accettare donazioni con uno scopo particolare, **purché riconducibile tra i propri scopi statutari.**

Art. 5 (Patrimonio)

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.
2. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione, dai fondi e riserve, nonché dai cespiti e dalle attività esistenti alla data di approvazione del presente statuto. Esso si incrementa di norma per:
 - a) accantonamenti alla riserva obbligatoria stabilita dall'autorità di vigilanza;
 - b) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio **per volontà del donante o del testatore;**
 - c) riserve o accantonamenti facoltativi **deliberati** dal consiglio generale, al fine di meglio sovvenire alle esigenze della gestione patrimoniale, della politica degli investimenti **e delle erogazioni** della Fondazione, **sottoposti alla preventiva valutazione dell'Autorità di vigilanza.**
3. La **delibera di** costituzione degli accantonamenti e delle riserve di cui alla precedente lettera c) dovrà indicare le specifiche finalità ed i criteri di determinazione degli accantonamenti e delle riserve, sulla base di principi di sana e prudente gestione, senza pregiudicare l'effettiva tutela degli interessi contemplati nello statuto.
4. Le plusvalenze e le minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria possono essere imputate direttamente a patrimonio **nei limiti previsti dall'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.**
5. La Fondazione nell'amministrare il patrimonio si attiene a criteri prudenziali, diversificando il rischio in modo da conservarne il valore ed ottenerne un'adeguata redditività.
6. La gestione del patrimonio investito in attività mobiliari può essere affidata, in tutto o in parte, ad intermediari abilitati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, la cui scelta sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione, sulla base dei criteri generali definiti dal Consiglio Generale nell'ambito della definizione delle linee della gestione patrimoniale al fine di evitare il verificarsi di possibili conflitti di interesse. La scelta del gestore deve rispondere a criteri orientati all'esclusivo interesse della Fondazione.

7. La gestione del patrimonio non potrà essere affidata ad intermediari nei quali ricoprano cariche o abbiano partecipazioni rilevanti i componenti gli organi della Fondazione al momento dell'affidamento dell'incarico di gestione, né potranno essere designati quali componenti gli organi della Fondazione gli amministratori, i direttori generali o i dipendenti del gestore. L'incarico di gestione potrà essere affidato alla società bancaria conferitaria a condizioni tese ad assicurare alla Fondazione opportune cautele e, in particolare, a contenere il rischio di investimento e gli eventuali conflitti di interesse, tenendo tra l'altro conto del criterio del contenimento del costo.
8. Qualora la gestione del patrimonio venga effettuata all'interno della Fondazione essa è svolta con modalità organizzative idonee ad assicurare la separazione dalle altre attività della Fondazione stessa.

Art. 6 **(Destinazione del reddito)**

1. La Fondazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, destina il reddito secondo il seguente ordine:
 - a) spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all'attività svolta dalla Fondazione;
 - b) oneri fiscali;
 - c) riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di vigilanza;
 - d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 10, terzo comma, lett. b) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 **ad uno o più dei** settori rilevanti di cui all'art. 3 comma 2, del presente statuto;
 - e) altre finalità previste dallo statuto, reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltativi deliberati dal Consiglio Generale o previsti dall'Autorità di vigilanza;
 - f) erogazioni previste da specifiche norme di legge.
2. La Fondazione non distribuisce o assegna quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, con esclusione dei compensi corrisposti ai dipendenti e delle indennità di cui al successivo art. 14.

TITOLO SECONDO

Art. 7 (Organi)

Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Generale con funzioni di organo di indirizzo;
- c) il Consiglio di Amministrazione con funzioni di organo di amministrazione;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori con funzioni di organo di controllo.

In conformità alle previsioni statutarie, i componenti gli organi agiscono nell'esclusivo interesse della Fondazione per realizzarne gli scopi.

CAPO PRIMO DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ORGANI

Art. 8 (Ambito applicativo)

1. Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano ai componenti l'assemblea dei soci.

Art. 9 (Requisiti di onorabilità)

1. I componenti gli organi devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità.
2. Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione:
 - a. gli interdetti, gli inabilitati, coloro che abbiano perso per qualsiasi causa la piena capacità;
 - b. il fallito e i condannati ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare gli uffici direttivi;
 - c. coloro che – per un qualunque delitto non colposo - abbiano riportato condanna con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, o ai quali sia stata applicata una pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato;
 - d. coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla legge 31

maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

3. I componenti gli organi devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza o del consiglio di amministrazione, per quanto attiene al segretario generale, tutte le situazioni che possano assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità. L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente assumere le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e della reputazione della Fondazione.

Art. 10 **(Incompatibilità)**

1. Non possono ricoprire la carica di componente gli organi della Fondazione:
 - a) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo statuto;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini sino al terzo grado incluso dei membri dell'organo di indirizzo, di amministrazione e di controllo;
 - c) i dipendenti in servizio della Fondazione o di società da quest'ultima controllate, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al terzo grado incluso;
 - d) coloro che ricoprano funzioni di governo, che siano membri del parlamento nazionale ed europeo, dei consigli regionali, provinciali, comunali e delle rispettive giunte ed i membri dei relativi organi di controllo;
 - e) coloro che ricoprano funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo dei soggetti cui lo statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti gli organi della Fondazione, ovvero abbiano con questi rapporti organici, di dipendenza **o di collaborazione diversi da quelli concernenti incarichi professionali specifici, anche a tempo determinato**, con esclusione dei docenti universitari;
 - f) coloro che ricoprano cariche **in** altre fondazioni di origine bancaria;
 - g) chi ricopre la carica di direttore generale della società bancaria conferitaria di cui all'art. 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
 - h) gli amministratori delle organizzazioni non lucrative, pubbliche o private, che beneficiano stabilmente di erogazioni, escluse quelle istituite o partecipate dalla Fondazione in misura non inferiore al 20%, nonché il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado compreso, dei medesimi amministratori;**
 - i) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa.
2. Non possono ricoprire cariche in organi amministrativi o di controllo della società bancaria conferitaria di cui all'art. 1, lett. f) del Decreto Legislativo 17 maggio 1999 n. 153 e di società costituenti con la prima il gruppo bancario, i componenti gli organi di indirizzo, amministrazione e controllo della Fondazione.

3. Sono tra loro reciprocamente incompatibili la qualità di componente il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei revisori. Il componente di un organo che assume la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo. La medesima incompatibilità si estende al segretario generale.

Art. 11
(Conflitto di interessi)

1. Nel caso in cui un componente gli organi della Fondazione si trovi in una situazione non espressamente prevista quale causa di ineleggibilità o di incompatibilità, e che tuttavia lo ponga, per conto proprio o di terzi, in una situazione di conflitto di interesse con la Fondazione deve darne immediata comunicazione all'organo di cui fa parte o all'organo di riferimento a norma di statuto e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni aventi ad oggetto la causa del conflitto.
2. Qualora la situazione di conflitto non sia temporanea, l'organo di appartenenza o il consiglio di amministrazione per il segretario generale, si pronuncia come se si trattasse di una causa di incompatibilità o di sospensione.

Art. 12
(Cause di sospensione dalle funzioni)

1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di componente gli organi:
 - a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente art. 9, comma 2;
 - b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente art. 9, comma 2, con sentenza non definitiva;
 - c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
 - d) l'applicazione di misure cautelari personali.
2. Il componente dell'organo può richiedere la sospensione dalle proprie funzioni, per un periodo determinato, per motivi di carattere personale o professionale. Il Consiglio Generale, in piena autonomia e discrezionalità, delibera se concedere o meno la richiesta sospensione temporanea.

Art. 13
(Decadenza)

1. Fatte salve specifiche ipotesi di decadenza previste dallo statuto, decadono dalla carica di componente gli organi delle Fondazioni, con dichiarazione dell'organo di appartenenza o del consiglio di amministrazione per il segretario generale, coloro che in un qualunque momento perdano i requisiti previsti dallo statuto, o che vengano a trovarsi in una delle situazione di incompatibilità contemplate dall'art. 10, commi 1 e 2, che non siano rimosse entro trenta giorni dal loro verificarsi.
2. **Ciascun organo definisce le modalità e la documentazione necessaria secondo cui provvede alla verifica dei requisiti, nonché all'assunzione dei provvedimenti conseguenti, ivi compresi la decadenza o la sospensione dalle funzioni dell'interessato.**
3. Ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto i relativi provvedimenti. Per il segretario generale il predetto accertamento è operato dal consiglio di amministrazione.
4. I componenti gli organi della Fondazione devono dare immediata comunicazione **delle situazioni rilevanti ai fini della permanenza dei requisiti richiesti dallo statuto**, delle sopravvenute cause di ineleggibilità, di incompatibilità **o di sospensione, ovvero delle situazioni di conflitto di interesse** che li riguardano. Qualora non provveda tempestivamente, il componente è tenuto a risarcire i danni di qualsiasi tipo che abbia provocato alla Fondazione e decade dalla carica con dichiarazione dell'organo di appartenenza.
5. I componenti gli organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni del proprio organo senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'ufficio con deliberazione dell'organo di appartenenza. I motivi dell'assenza devono pervenire per iscritto al presidente della Fondazione prima dell'inizio dei lavori dell'organo di appartenenza del componente interessato.

Art. 14
(Indennità)

1. Ai componenti il Consiglio Generale spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'organo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura della medaglia di presenza e le modalità di erogazione sono deliberate dal Consiglio Generale, sentito il collegio dei revisori.

2. Ai componenti il consiglio di amministrazione ed ai componenti effettivi il collegio dei revisori spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni degli organi, una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura dei compensi annui, della medaglia di presenza, nonché le modalità di erogazione sono determinate dal Consiglio Generale.
3. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella medesima giornata.

CAPO SECONDO ASSEMBLEA

Art. 15 (Assemblea dei soci)

1. **L'Assemblea dei soci, quale depositaria delle origini e della storia della Fondazione, è regolata dal presente articolo, dall'art. 16 dello statuto e dal proprio regolamento che ne disciplina il funzionamento, nonché i requisiti dei soci, le ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità e le cause di sospensione e di decadenza.**
2. **Fanno parte dell'assemblea coloro che hanno la qualità di socio secondo le previsioni del presente articolo e del regolamento di cui al comma precedente.**
3. **Il numero massimo dei soci è di 83 (ottantatre), comprensivo dei tre soci di diritto. Sono soci di diritto il Comune di Loreto, la Delegazione Pontificia per il Santuario della Santa Casa di Loreto e le Istituzioni Riunite Opere Laiche Lauretane e Pia Casa Hermes, in riconoscimento diretto e derivato della qualità di fondatori.**
4. **I soci non hanno diritti né sul patrimonio, né sulle rendite della Fondazione e non ricevono compenso alcuno per le partecipazioni ai lavori dell'assemblea.**
5. **La qualità di socio non è trasmissibile si acquisisce con l'elezione da parte dell'assemblea, deliberata con il voto favorevole di due terzi dei votanti, esclusi gli astenuti, purché rappresentino almeno la metà più uno degli intervenuti.**
6. **I soci perdono tale qualità dopo dieci anni dalla data di nomina e possono essere confermati una sola volta. La qualità di socio si perde, altresì, per dichiarazione di decadenza o per dimissioni. Queste ultime hanno effetto dalla data di ricevimento della relativa comunicazione scritta.**

7. **Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, cessano di essere soci coloro che compiono il 75° anno di età; della cessazione dà atto il presidente dell'assemblea. Essi assumono la qualifica di "Soci onorari"; in tale qualità essi sono invitati a presenziare alle riunioni assembleari ma non hanno diritto di voto e non sono computati nel numero massimo di soci di cui al secondo comma.**
8. **L'assemblea è convocata e presieduta dal presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente dell'assemblea stessa. Nell'ambito dell'assemblea il presidente della Fondazione non ha diritto di voto.**
9. **Qualora un socio sia componente il consiglio generale, il consiglio di amministrazione o il collegio dei revisori, ovvero assuma le funzioni di segretario generale, la sua qualità di socio è sospesa fino al termine di detto incarico. Tale periodo di sospensione non è computato nel calcolo della durata della qualità di socio.**

Art. 16
(Competenze dell'assemblea dei soci)

1. **Ferme rimanendo in ogni caso le competenze del Consiglio Generale**, sono di esclusiva competenza dell'assemblea dei soci:
 - a. la predisposizione e l'approvazione **del regolamento di cui all'art. 15, comma 1;**
 - b. la designazione del 50 per cento dei componenti il Consiglio Generale;
 - c. la formulazione di pareri sulle modifiche statutarie, **sulla istituzione di imprese strumentali** nonché sulle operazioni di trasformazione, fusione, incorporazione o scioglimento della Fondazione ai sensi del successivo art. 35;
 - d. la formulazione di pareri sul documento programmatico pluriennale, sul documento programmatico previsionale e sul bilancio annuale;
 - e. la predisposizione e l'approvazione di un codice etico della Fondazione.
2. L'assemblea dei soci, inoltre, formula proposte al Consiglio Generale in materia di attività della Fondazione.
3. **Laddove previsti, i pareri, obbligatori ma non vincolanti, vengono resi dall'Assemblea dei soci entro trenta giorni dalla richiesta, ad eccezione di quello relativo al bilancio annuale che viene reso entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali il Consiglio generale può liberamente deliberare.**
4. **L'assemblea dei soci** assicura il rispetto del codice etico della Fondazione.

CAPO TERZO
CONSIGLIO GENERALE

Art. 17
(Composizione)

1. Il Consiglio Generale è composto da 12 membri così designati:
 - 1 dal Comune di Loreto;
 - 1 dal Comune di Castelfidardo;
 - 1 dalla Delegazione Pontificia per il Santuario della Santa Casa di Loreto;
 - 1 dalle Istituzioni Riunite Opere Laiche Lauretane e Pia Casa Hermes;
 - 1 a rotazione, nell'ordine d'indicazione, dai seguenti enti:
 - Pro-Loco Castelfidardo;
 - Pro-Loco Loreto;
 - 1 a rotazione, nell'ordine d'indicazione, dai seguenti enti:
 - Croce Rossa Italiana;
 - Associazione Industriali della Provincia di Ancona;
 - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ancona;
 - Università degli Studi di Ancona;
 - 6 dall'assemblea dei soci.
2. I componenti il Consiglio Generale agiscono in piena autonomia e indipendenza, non rappresentano coloro che li hanno designati ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Essi devono agire nell'esclusivo interesse della Fondazione per realizzare gli scopi previsti nello statuto.
3. La qualità di componente il Consiglio Generale non attribuisce nessun diritto di contenuto patrimoniale sulle rendite della Fondazione, né sul suo patrimonio.

Art. 18
(Requisiti ed indirizzi per la designazione)

1. Gli enti e l'assemblea dei soci cui spetta la designazione dei membri il Consiglio Generale devono attenersi ai seguenti criteri:
 - i componenti devono essere scelti fra cittadini italiani residenti nei Comuni di Loreto o di Castelfidardo da almeno tre anni, con criteri diretti a favorire anche la rappresentatività degli interessi connessi ai settori di attività della Fondazione;
 - i componenti dichiarati decaduti dalla carica non possono essere nominati per almeno un quinquennio dalla data di dichiarazione di decadenza;
 - i componenti devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 9 e non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui agli artt. 10, commi 1 e 2, e 12;

- i componenti devono essere scelti fra persone che abbiano i requisiti di professionalità di cui al successivo art. 20.
- 2. In relazione alle particolari e specifiche esigenze operative della Fondazione, anche con riferimento alle attività intraprese, il Consiglio Generale individua, **preventivamente ed in termini generali ed oggettivi, i settori e/o gli ambiti funzionali all'attività della Fondazione stessa** entro i quali i designati devono aver maturato i requisiti di professionalità richiesti dallo statuto.

Art. 19 (Procedura di nomina)

1. Il Presidente della Fondazione, **almeno** novanta giorni prima della scadenza del termine del mandato di ciascun componente ovvero tempestivamente, nei casi diversi da quella di scadenza naturale del mandato, provvede ad inviare lettera raccomandata all'ente cui compete la designazione ovvero informa l'assemblea dei soci per le designazioni di propria competenza. **In caso di sostituzione di componente anticipatamente cessato dalla carica, la relativa designazione spetta all'ente che aveva provveduto alla designazione del membro cessato.**
2. Il soggetto chiamato alla designazione deve indicare alla Fondazione, **secondo le previsioni dell'art. 18**, un candidato in possesso dei requisiti richiesti dallo statuto.
3. Pervenuta la designazione, il presidente della Fondazione richiede al designato di produrre **nei successivi quindici** giorni la documentazione attestante il possesso di tutti i requisiti. Se il designato non produce la documentazione nel termine assegnato, si ripete la procedura nei confronti del soggetto cui compete la designazione.
4. Il Consiglio Generale provvede, in piena autonomia, a nominare il candidato designato, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti, entro **quindici** giorni dalla ricezione della suddetta documentazione.
5. Qualora il soggetto cui compete la designazione non provveda entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione della richiesta di cui al primo comma, la designazione relativa è effettuata **entro trenta giorni** dal Presidente del Tribunale di Ancona, in via esclusiva ed in piena autonomia, ovvero dal successivo ente, per le designazioni a rotazione, che si uniformano agli stessi criteri cui si sarebbe dovuto attenere l'ente che ha ommesso di effettuare la designazione.
6. Successivamente alla nomina il presidente della Fondazione provvede ad invitare l'interessato affinché esprima la propria accettazione entro dieci giorni dalla stessa nomina.

Art. 20
(Requisiti di professionalità)

1. I componenti il Consiglio Generale devono essere in possesso di appropriate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono avere maturato una concreta esperienza operativa nell'ambito della libera professione, in campo imprenditoriale o accademico ovvero devono avere espletato funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati.

Art. 21
(Durata in carica)

1. I componenti il Consiglio Generale durano in carica sei anni dalla data di accettazione della carica e non possono essere nominati per un altro mandato consecutivo.
2. Alla scadenza del loro mandato, i componenti rimangono nel loro ufficio fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori.
3. **I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati anticipatamente dalla carica, restano in carica per la durata residua del mandato del membro sostituito.**

Art. 22
(Competenze del Consiglio Generale)

1. Sono di esclusiva competenza del Consiglio Generale, oltre le attribuzioni stabilite dalla legge e dallo statuto, le decisioni concernenti:
 - a) la modificazione dello statuto, sentito il parere dell'assemblea dei soci;
 - b) l'approvazione e modificazione dei regolamenti interni, sentito il consiglio di amministrazione, ad esclusione del Regolamento di cui all'art. 28 comma 2 lett. e);
 - c) la nomina e la revoca **per giusta causa** dei componenti il consiglio di amministrazione, la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese nonché le modalità di erogazione;
 - d) la nomina e la revoca **per giusta causa** dei componenti il collegio dei revisori, la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese nonché le modalità di erogazione;
 - e) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori;

- f) **l'autorizzazione alla stipula di polizze assicurative a copertura delle responsabilità dei componenti del consiglio generale, del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori e del segretario generale, sentito il collegio dei revisori per le polizze assicurative riguardanti i componenti del consiglio generale;**
- g) l'accollo alla Fondazione degli oneri, anche assicurativi, per le sanzioni amministrative tributarie a carico dei componenti gli organi della Fondazione, **nei limiti della normativa vigente e con il parere conforme del collegio dei revisori per i membri del consiglio generale;**
- h) **l'istituzione di eventuali** commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, nell'ambito delle proprie attribuzioni, determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali indennità; **qualora di dette commissioni siano chiamati a fare parte componenti gli organi della Fondazione l'incarico deve essere ex ante concordato e conferito con delibera, sentito il collegio dei revisori;**
- i) l'approvazione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione, **sentito il parere dell'Assemblea dei Soci;**
- j) la determinazione, sentito il consiglio di amministrazione **e l'assemblea dei soci**, di programmi pluriennali di attività con riferimento ai bisogni del territorio, individuando i settori, tra quelli previsti dallo statuto, ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili. Nell'occasione definisce, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi;
- k) l'approvazione del documento programmatico previsionale annuale recante gli obiettivi, gli ambiti progettuali e gli strumenti di intervento della Fondazione, **sentito il parere dell'assemblea;**
- l) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
- m) l'istituzione di imprese strumentali, **in conformità alle previsioni di cui all'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nonché l'acquisizione e la dismissione di partecipazioni di controllo in società ed enti strumentali, sentito il parere dell'assemblea dei soci;**
- n) l'approvazione delle operazioni di trasformazione, fusione **o scioglimento** della Fondazione, sentito il parere dell'assemblea dei soci;
- o) la verifica per i propri componenti della permanenza dei requisiti e della sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione e decadenza e l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti.

Art. 23

(Funzionamento del Consiglio Generale)

1. Il Consiglio Generale è convocato e presieduto dal presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento dal vice presidente della Fondazione e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal componente del Consiglio Generale più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.

2. Il Consiglio Generale si riunisce con cadenza almeno trimestrale e comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta motivata per iscritto almeno quattro componenti. La convocazione del Consiglio Generale può essere altresì richiesta dal collegio dei revisori.
3. Il Consiglio Generale è convocato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima della riunione al domicilio dei singoli componenti e del collegio dei revisori.
4. In caso di particolare urgenza, la convocazione potrà avvenire mediante comunicazione scritta da inviare, due giorni prima della riunione, anche a mezzo di telegramma, telefax o altro strumento che dia certezza di ricezione.
5. Qualora siano presenti tutti i componenti ed i membri del collegio dei revisori, la riunione del Consiglio Generale è comunque validamente costituita anche in difetto dei termini di avviso indicati o dell'ordine del giorno.
6. Qualora il presidente non provveda alla convocazione del Consiglio Generale, la riunione è convocata dal presidente del collegio dei revisori.
7. Alle riunioni del Consiglio Generale possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i membri del consiglio di amministrazione.
8. Il Consiglio Generale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Nel computo dei componenti in carica non si tiene conto dei componenti che risultino temporaneamente sospesi dall'esercizio delle funzioni inerenti la carica medesima.
9. I verbali delle adunanze del Consiglio Generale sono redatti a cura del segretario generale o da chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento e sono firmati dal presidente e da chi li redige.

Art. 24
(Validità delle deliberazioni)

1. Le deliberazioni sono prese a voto palese e sono valide se assunte, salva diversa previsione dello statuto, con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. Il presidente della Fondazione non ha diritto di voto. **Parimenti il vice presidente della Fondazione, secondo le previsioni dell'art. 23, comma 1, non ha diritto di voto.**

2. Salvo che il Consiglio Generale non decida diversamente, le votazioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto. In tale caso il segretario generale svolge le funzioni di scrutatore.
3. Sono prese con il voto favorevole dei due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei membri in carica le deliberazioni concernenti: la modifica dello statuto; l'approvazione dei regolamenti interni della Fondazione e le loro modificazioni; **l'esercizio diretto di imprese strumentali**; le nomine alle cariche negli organi della Fondazione; l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori e la revoca degli stessi.

CAPO QUARTO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 25 (Composizione e durata)

1. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri scelti fra persone residenti da almeno tre anni nei Comuni di Loreto o di Castelfidardo. Il consiglio elegge nel suo seno a maggioranza assoluta dei votanti il presidente e il vice presidente della Fondazione.
2. La durata del mandato degli amministratori è di tre anni decorrenti dalla data di nomina.
3. Gli amministratori possono essere confermati consecutivamente per un solo mandato.
4. Il consiglio di amministrazione scaduto resta in carica sino all'insediamento del successivo.
5. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il presidente convoca sollecitamente il Consiglio Generale per la ricostituzione del consiglio. Il mandato dell'amministratore subentrato scade con quello del consiglio di cui è divenuto parte.

Art. 26 (Nomina)

1. Gli amministratori sono nominati dal Consiglio Generale, hanno eguali diritti e doveri e devono agire nell'esclusivo interesse della Fondazione.

2. Ai fini della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, il Consiglio Generale procede all'individuazione dei candidati sulla base di un criterio di tipo selettivo-comparativo.
3. Ciascun componente del Consiglio Generale può esprimere ai fini della nomina dei membri del consiglio di amministrazione una o più candidature.
4. Gli amministratori revocati o dichiarati decaduti dalla carica non possono essere rinominati per il triennio successivo.

Art. 27
(Requisiti di professionalità)

1. Gli amministratori devono essere in possesso di un adeguato titolo di studio, di appropriate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e, **per un periodo almeno triennale**, devono avere maturato una concreta esperienza operativa nell'ambito della libera professione, in campo imprenditoriale o accademico ovvero devono avere espletato funzioni di amministrazione o direttive presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate.

Art. 28
(Competenze del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione ha ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo che non risulti espressamente riservato ad altro organo dalla legge o dal presente statuto.
2. In particolare sono di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti:
 - a) la nomina o la revoca del segretario generale della Fondazione e la determinazione del relativo compenso;
 - b) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
 - c) la predisposizione del documento programmatico previsionale annuale;
 - d) la gestione esecutiva dei deliberati del Consiglio Generale in ordine ai programmi erogativi, ai progetti esecutivi ed a quant'altro inerente all'attività della Fondazione;
 - e) la definizione del regolamento interno degli uffici e delle norme relative all'organico ed al trattamento del personale;
 - f) l'assunzione del personale dipendente e la gestione di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro;
 - g) l'accollo alla Fondazione degli oneri, anche assicurativi, per le sanzioni amministrative tributarie a carico dei dipendenti della Fondazione, **nei limiti della normativa vigente;**

- h) la verifica per i propri componenti della permanenza dei requisiti e della sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione e decadenza, nonché e l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti;
 - i) la verifica per il segretario generale della sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità e delle cause di sospensione e decadenza e l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti;
 - j) la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse, nonché ogni deliberazione su arbitrati e transazioni;
 - k) la designazione e nomina di amministratori e sindaci di società ed enti cui la Fondazione è chiamata a provvedere;
 - l) l'istituzione di eventuali commissioni consultive o di studio nell'ambito delle proprie attribuzioni, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali indennità; qualora di dette commissioni siano chiamati a fare parte componenti gli organi della Fondazione l'incarico deve essere ex ante concordato e conferito con delibera, sentito il collegio dei revisori;**
 - m) la gestione delle partecipazioni detenute dalla Fondazione;**
 - n) la formulazione di proposte al Consiglio Generale in ordine:
 - alle modifiche statutarie;
 - all'approvazione e alle modificazioni di regolamenti interni;
 - ai programmi di intervento della Fondazione;
 - alla definizione delle linee generali della gestione patrimoniale;
 - **all'istituzione di imprese strumentali, nonché all'acquisizione e dismissione di partecipazioni di controllo in società ed enti strumentali;**
 - **alle operazioni di trasformazione, fusione o scioglimento della Fondazione.**
3. Il consiglio di amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti o al segretario generale particolari poteri, determinando i limiti della delega. I titolari di deleghe devono relazionare il consiglio di amministrazione, secondo modalità da questo fissate, in merito all'assolvimento del mandato ricevuto.

Art. 29 **(Adunanze e deliberazioni)**

1. Il consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal presidente della Fondazione o, in sua assenza o impedimento, dal vice presidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.
2. Il consiglio di amministrazione si riunisce di norma una volta al mese e comunque non meno di dieci volte l'anno. Il consiglio si riunisce, altresì, quando il presidente lo ritenga necessario ovvero ne facciano motivata richiesta almeno tre consiglieri o il collegio dei revisori.

3. Il consiglio di amministrazione è convocato, con l'indicazione dell'ordine del giorno, secondo modalità stabilite dal consiglio medesimo.
4. Il consiglio è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica; nel computo dei componenti in carica non si tiene conto dei consiglieri sospesi.
5. Le deliberazioni sono prese a voto palese, e sono valide se assunte con la maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. Salvo che il consiglio non decida diversamente, le votazioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto, in tale caso il segretario generale svolge le funzioni di scrutatore. Quando il voto è palese, in caso di parità prevale il voto del presidente.
6. I verbali delle adunanze sono redatti dal segretario generale, oppure in caso di assenza o impedimento da chi lo sostituisce, e sono firmati dal presidente e da chi redige i verbali.

CAPO QUINTO **PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE**

Art. 30 **(Poteri del Presidente)**

1. Il presidente del consiglio di amministrazione è il legale rappresentante della Fondazione e la rappresenta di fronte ai terzi e nei giudizi di qualsiasi ordine, grado e natura.
2. Il presidente:
 - a) convoca e presiede il Consiglio Generale ed il consiglio di amministrazione;
 - b) convoca e presiede le commissioni consultive e di studio;
 - c) assume qualsiasi provvedimento nell'interesse della Fondazione che spetti al consiglio di amministrazione, ove ricorrano comprovati e seri motivi di urgenza e ne riferisce all'adunata successiva del consiglio stesso;
 - d) svolge attività di impulso e coordinamento dell'attività nelle materie di competenza del Consiglio Generale e del consiglio di amministrazione e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione;
 - e) ha facoltà di nominare procuratori e avvocati per rappresentare la Fondazione in giudizio e di dare mandato per rendere dichiarazioni di terzo, nonché di rilasciare procure speciali a terzi.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 23, comma 1, in caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente; nel caso di assenza o

impedimento anche di quest'ultimo dal componente il Consiglio di Amministrazione più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.

4. Il presidente può delegare, di volta in volta, in occasione di atti singoli, la rappresentanza della Fondazione a componenti del consiglio di amministrazione, al segretario generale, ovvero a dipendenti.

CAPO SESTO COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 31 (Requisiti, nomina ed attribuzioni)

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri nominati dal Consiglio Generale **con le attribuzioni previste dal codice civile per l'esercizio del controllo legale dei conti**. Il Consiglio Generale nomina altresì due revisori supplenti. I componenti il collegio dei revisori ed i revisori supplenti sono scelti fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili aventi residenza nei Comuni di Loreto o di Castelfidardo.
2. I revisori durano in carica tre anni dalla data di nomina e possono essere confermati consecutivamente per un solo mandato. Essi restano nell'ufficio fino a che non entrino in carica i loro successori.
3. Assume la presidenza del Collegio il revisore con più anzianità di iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili ovvero, in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano secondo l'ordine, rispettivamente di anzianità di carica e di età.
4. I revisori devono partecipare alle riunioni del Consiglio Generale ed alle riunioni del consiglio di amministrazione.
5. Il collegio dei revisori vigila **in particolare** sulla osservanza delle norme di legge e regolamentari, controlla la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze contabili, il rispetto delle norme per la redazione dei bilanci.
6. Il collegio dei revisori redige apposita relazione al bilancio annuale che viene allo stesso allegato.
7. Il collegio dei revisori deve riunirsi almeno quattro volte l'anno, possibilmente con cadenza trimestrale.
8. Il revisore che durante l'esercizio non partecipa senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del collegio dei revisori, o del Consiglio Generale, o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio.

9. La cancellazione o la sospensione dal Registro dei Revisori Contabili costituisce causa di decadenza dall'ufficio.
10. Il Collegio verifica per i propri componenti la permanenza dei requisiti e la sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione e decadenza, assumendo entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti.
11. Il revisore dichiarato decaduto non può essere nuovamente nominato nel collegio né nominato in altra carica della Fondazione per il triennio successivo.
12. In caso di decadenza, sospensione ovvero di cessazione dalla carica di un revisore subentra il supplente più anziano di età.
13. Il revisore supplente che subentra al revisore cessato dall'incarico per qualsiasi ragione dura in carica sino alla scadenza del mandato del predecessore.
14. Le deliberazioni del collegio dei revisori sono prese a maggioranza. Il revisore dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
15. Delle riunioni del collegio deve redigersi processo verbale che viene trascritto, unitamente agli accertamenti, proposte e rilievi formulati dal collegio o dai singoli revisori, in un apposito registro tenuto dal presidente del collegio.

CAPO SETTIMO SEGRETARIO GENERALE

Art. 32 (Requisiti ed attribuzioni)

1. Il segretario generale provvede al coordinamento funzionale e organizzativo delle attività della Fondazione e ne assicura la corretta gestione delle risorse umane e strumentali. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione con funzioni propositive e consultive e di segretario verbalizzante. Egli, inoltre, partecipa con funzioni di segretario verbalizzante alle riunioni dell'Assemblea dei Soci.
2. Il segretario generale provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio Generale e del consiglio di amministrazione ed assicura la corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili della Fondazione.
3. Il consiglio di amministrazione attribuisce al segretario generale la rappresentanza necessaria per l'esecuzione delle deliberazioni nonché per la firma della

corrispondenza ordinaria e dei documenti inerenti all'attività della Fondazione. Il consiglio di amministrazione ed il presidente possono delegare il compimento di singoli atti o categorie di atti al segretario generale, attribuendo la relativa rappresentanza.

4. Il segretario generale deve essere scelto fra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo della Fondazione, che abbiano maturato esperienza, almeno triennale, nell'ambito della libera professione ovvero in posizioni di responsabilità presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate.
5. Al segretario generale si **applicano** le disposizioni di cui al titolo secondo, capo primo dello statuto, **ad eccezione di quelle di cui all'art. 10, comma 1, lett. c), con esclusivo riferimento al proprio rapporto di dipendenza con la Fondazione.** Il segretario generale, inoltre, non può assumere incarichi in altre Fondazioni di origine bancaria.

TITOLO TERZO

Art. 33 **(Libri e scritture contabili)**

1. La Fondazione tiene il libro dei soci, i libri delle adunanze **dell'Assemblea dei soci**, del Consiglio Generale, del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori. Detti libri, ad esclusione di quello relativo al collegio dei revisori, sono tenuti a cura del segretario generale.
2. La Fondazione, inoltre, tiene il libro giornale, il libro degli inventari e tutti quegli altri libri o registri contabili che si rendano necessari per l'espletamento della propria attività ed in relazione alla qualifica di persona giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le relative disposizioni del codice civile.
3. **Qualora la Fondazione eserciti imprese strumentali oltre alla relativa contabilità separata, viene predisposto uno specifico rendiconto da allegare al bilancio annuale.**

Art. 34 **(Bilancio annuale e documento programmatico previsionale)**

1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.

2. Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Consiglio Generale approva il documento programmatico previsionale dell'attività della Fondazione relativa all'esercizio successivo, predisposto dal consiglio di amministrazione sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Generale medesimo.
3. Il documento programmatico previsionale deve essere inviato entro quindici giorni dall'approvazione all'autorità di vigilanza.
4. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione del Consiglio Generale il bilancio annuale e la relazione sulla gestione dallo stesso consiglio **di amministrazione** predisposti. **Il Consiglio Generale esamina ed approva il bilancio entro trenta giorni dalla comunicazione del Consiglio di amministrazione.**
5. Il bilancio annuale e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi al collegio dei revisori ed all'assemblea dei Soci per le osservazioni di competenza, **almeno trenta** giorni prima della data fissata per l'approvazione **da parte del Consiglio Generale. Il collegio dei revisori e l'assemblea dei soci formulano il proprio parere entro 20 giorni dal ricevimento.**
6. Il bilancio annuale si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti, nei confronti delle diverse categorie di destinatari.
7. Nella redazione del bilancio e della relazione sulla gestione, la Fondazione si attiene al regolamento adottato dall'autorità di vigilanza in attuazione delle previsioni di cui all'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
8. In particolare, il bilancio è redatto in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio.
9. Il bilancio e la relazione sulla gestione vengono resi pubblici nelle forme stabilite **dal consiglio generale, osservando altresì quanto stabilito in proposito nel regolamento di cui al precedente comma 7. Tali documenti vengono trasmessi entro 15 giorni dall'approvazione all'Autorità di vigilanza.**

TITOLO QUARTO

Art. 35

(Trasformazione, fusione e scioglimento)

1. La Fondazione, con decisione unanime del Consiglio Generale, sentita l'assemblea dei soci e con l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza, può trasformarsi, fondersi o

comunque confluire, in un altro o con altri enti che perseguano gli stessi fini, per conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali.

2. La Fondazione, inoltre, oltre che nei casi previsti dalla legge, può sciogliersi, su proposta deliberata all'unanimità del Consiglio Generale, sentita l'assemblea dei soci. L'eventuale patrimonio residuo è devoluto ad altre Fondazioni, assicurando ove possibile, la continuità degli interventi nel territorio e nei settori di operatività della Fondazione posta in liquidazione, applicandosi in proposito l'art. 11 del Decreto Legislativo **17 maggio 1999 n. 153**.

NORME TRANSITORIE

Art. 36

1. Le nuove disposizioni statutarie entrano in vigore con l'approvazione da parte dell'Autorità di vigilanza.
2. **Il presidente, il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto decadono da tale data. Essi sono transitoriamente prorogati e continuano ad esercitare le competenze rispettivamente loro attribuite dal previgente statuto, limitatamente all'ordinaria amministrazione, agli adempimenti relativi alla costituzione del Consiglio Generale ed agli altri adempimenti obbligatori per legge o per disposizione dell'Autorità di vigilanza, fino alla data di insediamento dei corrispondenti nuovi organi. Ad essi seguivano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti e di incompatibilità recate dalle previgenti disposizioni statutarie, ferma restando la disposizione dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.**
3. Con l'approvazione delle nuove disposizioni statutarie da parte dell'Autorità di vigilanza, l'attuale assemblea dei soci assume le competenze ad essa attribuite dal nuovo statuto. I componenti della stessa in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto mantengono la qualità di socio per la durata prevista per ciascuno di loro all'atto di nomina.
4. Ai fini degli adempimenti relativi alla costituzione del Consiglio Generale, il presidente della Fondazione provvede ad interessare gli enti cui compete la designazione, ivi compresa l'assemblea dei soci, entro trenta giorni dalla data di approvazione delle presenti modifiche statutarie da parte del **Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**. Gli enti devono provvedere alle designazioni di loro competenza, nel rispetto di quanto previsto **dagli articoli 18 e 19**, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte del presidente della Fondazione.

5. **L'attuale Consiglio di Amministrazione avvierà** la procedura prevista **dall'art. 19** dello statuto per la nomina dei designati una volta completate le designazioni a cura degli enti competenti e comunque trascorsi i sessanta giorni assegnati agli enti stessi per la designazione. In caso di inerzia degli enti nella designazione alla nomina dei componenti il Consiglio Generale provvederà in via esclusiva il Presidente del Tribunale di Ancona, **entro trenta giorni dalla richiesta del Presidente della Fondazione.**
6. In sede di prima applicazione delle nuove disposizioni in materia di requisiti per i componenti il Consiglio Generale, l'attuale consiglio di amministrazione si atterrà ai criteri indicati nell'art. **18** e provvederà ad indicare agli enti designanti, **previa individuazione in termini generali ed oggettivi, i settori e/o gli ambiti funzionali** entro i quali i designati devono aver maturato i requisiti richiesti dallo statuto, in modo tale che la composizione del Consiglio Generale tenga adeguatamente conto dei settori e delle attività della Fondazione.
7. Completato il procedimento di nomina dei componenti il Consiglio Generale, l'attuale presidente della Fondazione:
 - **convoca senza indugio la prima riunione del nuovo organo con all'ordine del giorno la nomina del nuovo consiglio di amministrazione presiedendolo senza diritto di voto;**
 - **convoca e presiede anche le successive riunioni del consiglio generale, senza diritto di voto, fino a quando non sia nominato il Presidente della Fondazione ai sensi dell'art. 25.**
8. In deroga alle previsioni dell'art. 21 dello statuto i mandati dei componenti il Consiglio Generale nominati in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni recate dallo statuto hanno la seguente durata:
 - i componenti designati dall'assemblea dei soci sette anni;
 - i componenti designati dai Comuni di Loreto e di Castelfidardo sei anni ed otto mesi;
 - i componenti designati dai restanti enti sei anni e quattro mesi.
9. In deroga a quanto previsto dagli artt. 18, 25 e 31 dello Statuto, il requisito della residenza non si applica ai Soci persone fisiche, in carica alla data di approvazione delle presenti modificazioni statutarie chiamati a far parte del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori. Tuttavia, qualora gli stessi Soci vengano nominati nei suddetti Organi, il predetto requisito deve essere posseduto da tutti gli altri membri. In ogni caso i Soci non aventi il requisito di cui sopra, non possono costituire più della metà dei componenti i citati organi.
10. Le disposizioni in tema di documento programmatico previsionale decorrono dall'anno 2000, a valere per l'esercizio 2001 **qualora alla data prevista non risultasse insediato il consiglio generale, all'approvazione del documento programmatico provvederà l'attuale consiglio di amministrazione.**

11. In deroga alle previsioni statutarie, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori nominati in sede di prima applicazione delle presenti norme statutarie scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2003.

12. Il Presidente dopo l'approvazione del presente statuto provvede a darne pubblicità mediante deposito dello stesso presso il Registro delle persone giuridiche private della Cancelleria del Tribunale di Ancona.

* * * * *

Approvato dall'Assemblea dei Soci il 21-7-2000.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 24/7/2000.

Approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro il 25-9-2000, prot. n° 307240